

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2006, n. 0294/Pres.

Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche, di cui all'articolo 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento, concessione ed erogazione delle provvidenze concernenti il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua, ai sensi dell'articolo 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

2. Gli sbarramenti e i manufatti idraulici per i quali trova applicazione il comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della LR 1/2005.

Art. 2

(Accertamento dei danni)

1. Al verificarsi degli allagamenti a seguito di eventi di piena, di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni nei cui territori ricadono le aree interessate ne danno segnalazione al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il Servizio idraulica, di concerto con i Comuni, procede alla delimitazione delle aree allagate, redige apposito elaborato cartografico e lo trasmette ai Comuni medesimi, nonché all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. All'esaurimento dell'evento, i Comuni fissano il termine, non superiore a trenta giorni lavorativi, per la presentazione delle richieste di indennizzo e ne danno avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio.

2. Entro il termine fissato al comma 1, i soggetti proprietari o utilizzatori dei fondi ove sono praticate le colture danneggiate presentano ai Comuni, nei cui territori detti fondi ricadono, la richiesta di indennizzo, indicando il titolo di svolgimento dell'attività agricola, le colture praticate, le relative superfici, la descrizione dei danni subiti e i dati catastali dei fondi interessati dalle colture danneggiate.

3. I Comuni, entro i quindici giorni successivi, trasmettono le suddette segnalazioni all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede all'accertamento dei danni riportati dalle colture agricole effettivamente praticate, stima gli indennizzi e redige apposita relazione. Entro novanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui al comma 3, l'Ispettorato provinciale trasmette a ciascun Comune la relazione per i danni accertati sui fondi ricadenti nel territorio di propria competenza.

5. I Comuni possono provvedere alla quantificazione di eventuali oneri accessori per la rimozione di materiali galleggianti trasportati dalle piene e depositati sulle aree private a seguito del ritiro delle acque di allagamento, mediante la redazione, a cura dei propri uffici tecnici, di apposita perizia, corredata da documentazione cartografica e fotografica e da una stima della spesa. Ai fini del presente comma non viene riconosciuto l'onere per la rimozione di sedimenti formati sui terreni a seguito del naturale processo di decantazione dei materiali fini in sospensione nelle acque torbide stazionanti durante i periodi di invaso, a meno che tali materiali determinino effettivo pregiudizio alla coltivabilità, riconosciuto nell'ambito degli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 3

(Riparto ed erogazione dei fondi per gli indennizzi)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui all'articolo 2, comma 4, i Comuni trasmettono la relazione medesima, nonché la perizia di cui all'articolo 2, comma 5, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio idraulica.

2. Sulla base degli importi quantificati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e di quelli risultanti dalle eventuali perizie redatte dai Comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 5, il Servizio idraulica predispone il riparto tra i Comuni dei fondi da corrispondere a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati; nel caso di disponibilità finanziaria insufficiente alla copertura dell'ammontare complessivo degli indennizzi, gli importi risultanti dal riparto sono ridotti proporzionalmente fino a rientrare nei limiti delle risorse disponibili.

3. Gli importi risultanti dal riparto di cui al comma 2, suddivisi per Comune, sono trasferiti ai Comuni stessi, con decreti del Direttore del Servizio idraulica.

4. I Comuni provvedono all'erogazione degli indennizzi ai singoli soggetti richiedenti.

5. Gli indennizzi non erogati entro un anno dall'emissione dei decreti di cui al comma 3, sono restituiti all'Amministrazione regionale, salvo che prima della scadenza di tale termine sia presentata dal Comune motivata richiesta di proroga, che può essere concessa per ulteriori sei mesi.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.